

## La violazione degli obblighi di assistenza familiare

di *Marina Moretti*

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Inquadramento della norma. – 3. La natura del reato. – 4. La condotta tipica: art. 570 c.2 n.2 c.p. – 5. Il concetto di “mezzi di sussistenza”.

### 1. Premessa

È noto che dal vincolo matrimoniale derivino, per entrambi i coniugi, determinati obblighi reciproci, disciplinati nel capo IV del libro primo del codice civile<sup>1</sup>. In particolare, essi sono tenuti - ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo - a contribuire ai bisogni materiali della famiglia ed a mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Il concetto di assistenza, a cui fa riferimento il codice civile, non si limita al dovere di sopperire alle necessità essenziali in caso di bisogno, ma si estende a tutte le esigenze di vita dell'altro coniuge quando lo stesso non sia in grado di provvedervi autonomamente. La violazione dei suddetti obblighi può avere delle notevoli conseguenze, oltre che sul piano civile, anche sul piano penale.

L'art. 570 c.p. - espressione del modello di famiglia pubblicistico adottato dal legislatore del 1930 - è stato introdotto nell'ordinamento allo scopo di punire, con sanzione penale, colui che si sottrae ai doveri di solidarietà derivanti dall'assunzione del ruolo di genitore o dallo *status* di coniuge.

Del resto, la Corte di Cassazione ha più volte manifestato una crescente sensibilità riguardo la tutela penale nei confronti del “singolo familiare”, quale soggetto portatore di diritti all'interno della famiglia ove si sviluppa la sua personalità<sup>2</sup>.

### 2. Inquadramento della norma

L'art. 570 c.p. si colloca nel libro secondo del codice penale, in particolare nel capo quarto intitolato “Dei delitti contro l'assistenza familiare” e punisce tre condotte tipiche:

---

<sup>1</sup> L'articolo 143 c.c., primo comma, definisce i diritti e i doveri reciproci dei coniugi secondo il principio di uguaglianza “*il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi obblighi*”.

<sup>2</sup> Come più correttamente affermato dalla Corte Costituzionale, “il valore delle formazioni sociali, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani”, riconoscendo, così, la strumentalità del valore famiglia rispetto a quello del suo singolo componente (Corte Cost. 20/11/2002, n. 494).

a. l'abbandono del domicilio domestico o l'assunzione di altra condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, che determinano la violazione dell'obbligo di assistenza inerente alla responsabilità genitoriale<sup>3</sup> o alla qualità di coniuge (comma 1)<sup>4</sup>;

b. la malversazione o dilapidazione di beni del figlio minore o del coniuge da parte del genitore o dell'altro coniuge (comma 2, n. 1);

c. la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza a discendenti minorenni, inabili al lavoro, agli ascendenti ovvero al coniuge (comma 2, n. 2).

Invero, la violazione degli obblighi di assistenza familiare è disciplinata – oltre che dall'art. 570 c.p. – anche dall'art. 12 *sexies* Legge n. 898/1970 che punisce l'omesso versamento, da parte dell'obbligato, dell'assegno dovuto al coniuge divorziato in forza di un provvedimento giudiziario; e dall'art. 3 Legge n. 54/2006<sup>5</sup> che punisce la violazione degli obblighi di natura economica disposti - per il mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti) dal Giudice nella separazione dei coniugi<sup>6</sup>.

La legge n. 54/2006 all'art. 3 dispone, altresì, che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'art. 12 *sexies*, Legge 898/1970”, mentre all'art. 4, comma 2, precisa che tali disposizioni “si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.

Con l'introduzione dell'art. 12 *sexies*, Legge 898/1970, il legislatore ha voluto attribuire una tutela giuridica penale ulteriore rispetto a quella già prevista dall'ordinamento all'art. 570 c.p.

<sup>3</sup> Il riferimento alla responsabilità genitoriale, che è andata a sostituire quello di potestà, è stato inserito dall'art. 93, comma 1, lett. o), del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

<sup>4</sup> Per la configurabilità del reato di cui al comma 1 dell'art. 570 c.p., la Cassazione ha evidenziato che non basta il solo fatto di sottrarsi al dovere di coabitazione, ma è necessario che l'allontanamento sia ingiustificato e che cagioni volontariamente l'inadempimento degli obblighi della mutua assistenza materiale e morale (Cassazione 29 aprile 1980, "Giustizia penale", 1981, II, pag. 198). Nell'ipotesi di abbandono di domicilio domestico, la consumazione del reato si protrae nel tempo finché perdura con la lontananza la sottrazione agli obblighi di assistenza, e il delitto si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto avvenire la prestazione. L'obbligo penalmente sanzionato di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo *status* dell'avente diritto al sostentamento non muti a causa di sentenza passata in giudicato. Trattasi, infatti, di una obbligazione *ex lege* a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzato dalla procedibilità del reato.

<sup>5</sup> La legge n. 54/2006, riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l'affido condiviso, per i figli di coppie separate anche non sposate. L'art. 337-ter del Codice Civile recita testualmente: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”. La “bigenitorialità” è un principio consolidato da tempo in altri ordinamenti europei ed è presente anche nella Convenzione sui diritti dei fanciulli sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991.

<sup>6</sup> Ada Odino, Sofia Baccino, *Violazione degli obblighi di assistenza familiare*, in *Il Familiarista*, La Bussola, Giuffrè, 2015.

Tuttavia, in una recente pronuncia<sup>7</sup> la Suprema Corte non ha condiviso l'interpretazione dei giudici della Corte di Appello di Milano i quali avevano affermato che “mentre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai procedimenti relativi agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l'ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla legge n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all'art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale”.

Tale soluzione, oltre ad essere ritenuta conforme al dato testuale, “risponde anche al principio del c.d. diritto penale minimo e non lede la posizione sostanziale dei figli di genitori non coniugati, per la cui tutela è possibile il ricorso a tutte le azioni civili e ferma restando, inoltre, l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen.”.

La Cassazione ha puntualizzato che la soluzione proposta si risolverebbe nella legittimazione di una diversità di trattamento in danno dei figli nati fuori del matrimonio. Secondo gli Ermellini, una simile differenziazione non solo si pone in aperto contrasto con la recente Legge 20 maggio 2016 n. 76 - con cui è stata introdotta nell'ordinamento la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" -, bensì appare di dubbia conformità sul piano della legittimità costituzionale.

Per tale ragioni non è condivisibile il principio, recentemente affermato dalla stessa Cassazione<sup>8</sup>, secondo cui in tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art. 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) è configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p.

La condotta che si riscontra maggiormente nella prassi giudiziaria è l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza nei confronti di soggetti verso i quali si è legati da un particolare vincolo di parentela o di coniugio. Qualora sia venuta meno l'unione materiale e spirituale della famiglia (per effetto di separazione o di allontanamento) è necessario proteggere coloro che, in virtù di un rapporto di parentela o di coniugio, si trovino in un grave stato di bisogno. Pertanto, il bene giuridico tutelato dall'art. 570 c.p. è l'interesse di un soggetto ad essere assistito dai propri familiari, sia dal punto di vista fisico ed economico, sia dal punto di vista

<sup>7</sup> Cass. Pen. Sez. VI, Sent., 19 maggio 2017, n. 25267.

<sup>8</sup> Cass. Pen., Sez. 6, 19 gennaio 2017 n. 2666, *CED Cass.* 268968.

morale, sulla scorta delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato, nella seconda metà del secolo scorso, l'istituzione familiare<sup>9</sup>.

Trattandosi di un reato permanente che si protrae per tutto il periodo in cui perdura l'omesso adempimento, la cessazione coincide con il sopraggiunto pagamento o con l'accertamento della responsabilità penale nel giudizio di prime cure<sup>10</sup>.

### 3. La natura del reato

La fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 570 c.p. richiede che il soggetto attivo - genitore o coniuge - si sottragga agli obblighi di assistenza familiare mediante l'abbandono del domicilio domestico ovvero con una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie.

Il comma 2 comprende, invece, due diverse ipotesi di reato: la prima consiste nella malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge; la seconda consiste nel far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge legalmente separato non per sua colpa.

Dal punto di vista tecnico la formulazione adottata dal legislatore è connotata da una spiccata genericità e ambiguità: da un lato, l'espressione "ordine e morale della famiglia"<sup>11</sup> è legata ad un contesto storico e culturale che ormai superato; dall'altro lato, il concetto penalistico di "assistenza" non va confuso con l'assegno (di mantenimento o divorzio) stabilito in sede civile. Facendo leva su tale genericità, sembra che il legislatore abbia voluto scindere la norma in due parti: nel primo comma trovano tutela prevalentemente gli obblighi di assistenza morale; il secondo

---

<sup>9</sup> Per un'analisi sul rapporto tra l'art. 570 c.p. e l'evoluzione dell'istituto familiare v. Guida all'art. 570 c.p. Dai procedimenti in materia di famiglia al processo penale, ove si legge «La qualificazione della "famiglia" è mutata nel tempo, passando da un ordine verticale ad un ordine sempre più orizzontale. I passaggi storico-normativi che più esprimono gli eventi modificativi si possono rappresentare con l'introduzione del nuovo codice civile nel 1942, con la successiva entrata in vigore della Carta Costituzionale nel 1948, con la riforma del Diritto di Famiglia nel 1975 ed infine con l'ultima novella nel 2006. L'evoluzione dell'interpretazione della norma penale di cui all'Art. 570 c.p. riflette l'evoluzione dell'istituto della "famiglia". Infatti, se da un lato il legislatore del 1930 ha introdotto una fattispecie di reato capace di determinare effetti pregiudizievoli nascenti da precetti penali insufficientemente determinati e tassativi, dall'altro ha consentito al diritto penale di assecondare l'evoluzione dei costumi familiari che via via si sono susseguiti. Ne discende un'elevata, anche se non sempre semplice, adattabilità del precetto penale alle mutate istanze sociali che in diversi tempi storici approdano all'interno dei confini dell'istituto familiare».

<sup>10</sup> Cass. Pen., sent. n. 36636/2014.

<sup>11</sup> La dottrina prevalente ritiene dunque che la norma si riferisca ad una serie di obblighi giuridici, quindi non morali o religiosi, che trovano la propria fonte nel codice civile. La giurisprudenza ritiene che il riferimento sia ai casi di incesto che non hanno causato pubblico scandalo, il concubinato, l'adulterio, e cioè quei fatti che, seppure immorali, non costituiscono reato.

comma, invece, prende in considerazione la violazione degli obblighi di assistenza materiale ed economica.

Tuttavia, una simile contrapposizione delle ipotesi di reato non è condivisibile, atteso che anche una lesione degli obblighi di assistenza morale può avere un contenuto di ordine economico<sup>12</sup>. È più corretto affermare che esistono obblighi di assistenza familiare dal contenuto materiale ed economico che possono avere dei riflessi, più o meno gravi, di carattere morale.

Più controversa appare la natura delle fattispecie descritte dalla norma, ossia se le stesse integrino un unico reato - che si articola in differenti modalità di realizzazione - ovvero condotte autonome ben distinte.

Secondo un primo orientamento, la norma penale indica come oggetto di repressione una condotta indifferenziata rispetto al numero ed alla qualità dei soggetti lesi, sicché il legislatore, non considerando singolarmente le posizioni degli individui, difende il complesso di obblighi che fa capo alla famiglia come entità distinta dai suoi componenti. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quindi, avrebbe una natura unitaria, in quanto il bene giuridico tutelato è unico e consiste nell'equilibrio, nella cura e nello sviluppo dell'intero nucleo familiare<sup>13</sup>.

Un secondo orientamento sostiene che la natura pluralista del reato di cui all'art. 570 c.p., la cui tutela è indirizzata al singolo individuo facente parte della comunità familiare. Ciò in quanto l'oggetto del reato è rappresentato dai rapporti che intercorrono tra i singoli componenti della famiglia. Pertanto, colui che privi un familiare dei mezzi di sussistenza risponderà di una pluralità di delitti, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione<sup>14</sup>.

Alla luce di quest'ultimo orientamento, la Suprema Corte ha precisato più volte che le condotte descritte dall'art. 570 c.p. - pur assimilabili nel fine unico di tutela dei

---

<sup>12</sup> Affermano le Sezioni Unite che "l'assunto della giurisprudenza dominante, secondo cui il primo comma sanzionerebbe la violazione degli obblighi di assistenza morale, mentre il secondo punirebbe la violazione di quelli di assistenza materiale connessi alla condizione di coniuge o di genitore non può condividersi. Infatti negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge (art. 143 codice civile) rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l'appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell'altro coniuge e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia. Obblighi che permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi e anche in caso di divorzio, ove sia previsto l'assegno divorzile la cui natura assistenziale è ribadita costantemente dalla giurisprudenza civile" (Cass. Pen. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, n. 23866).

<sup>13</sup> Cass. Pen., sez. VI, sentenza 14 gennaio 2004, n. 1251.

<sup>14</sup> Cass. Pen., sentenza 19 giugno 2002, n. 36070; qualora la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, neppure in tale caso si configura un reato unico bensì una pluralità di reati integrati con la medesima condotta, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione (Cass. Pen., sez. Un., sentenza 20 dicembre 2007, n. 8413).

rapporti di assistenza in ambito familiare - non possono essere ricondotte ad una categoria omogenea e, per tale ragione, devono essere diversificate<sup>15</sup>.

#### **4. La condotta tipica: art. 570 c.p. comma 2, n. 2**

Il delitto contemplato dall'art. 570 c.p., 2° co., n. 2, si caratterizza per la sua natura di reato di evento, e non di mera condotta, e può ritenersi integrato qualora concorrono due presupposti: lo stato di bisogno del soggetto beneficiario e la possibilità economica di adempiere da parte della persona giuridicamente obbligata<sup>16</sup>.

La condotta penalmente rilevante, quindi, consiste nella omessa prestazione dei mezzi di sussistenza da parte di colui che aveva l'obbligo nonché la possibilità di adempiervi<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> «Sebbene genericamente accomunate dalla finalità di protezione dei medesimi beni (e cioè gli obblighi essenziali derivanti dai vincoli familiari), le distinte condotte di mancata assistenza morale e di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previste rispettivamente nel primo e secondo comma dell'art. 570 c.p., non si trovano in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma sono del tutto eterogenee nella loro storicità e nella loro considerazione sociale, sicché concorrono tra loro» (Cass. Pen. sez. VI, sentenza 31 gennaio 2012, n. 3881).

<sup>16</sup> La giurisprudenza ritiene che il fatto è escluso quando l'incapacità sia assolutamente incolpevole (Cass. pen., sez. VI, 25.6.1999-2.2.2000; Cass. pen., sez. VI, 15.6-6.7.1998; Cass. pen., sez. VI, 20.12.1997; Cass. pen., sez. VI, 23.10.1990). Lo stato di disoccupazione non coincide necessariamente con l'incapacità economica Cass. pen., sez. VI, 9.12.2015-5.2.2016, n. 4882; Cass. pen., sez. VI, 14.5.2015, n. 20133; Cass. pen., sez. VI, 29.1.2013, n. 7372; Cass. pen., sez. VI, 29.1.1998; Cass. pen., sez. VI, 25.10.1990; Cass. pen., sez. VI, 1.6.1989). Conseguentemente, la sussistenza del reato è esclusa solo ove l'imputato alleggi idonei e convincenti elementi indicativi di situazioni che si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, se pure in parte, alla prestazione (Cass. pen., sez. VI, 18.11.2004); la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se essa sia assoluta (Cass. pen., sez. VI, 24.6.2015, n. 33997; Cass. pen., sez. VI, 21.10.2011) e si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze. Si noti, infine, che dell'impossibilità ad adempiere la prova dovrà esser data dall'obbligato (Cass. pen., sez. VI, 8.1.2014, n. 14289), stante che, a tal fine non è sufficiente la mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Cass. pen., sez. VI, 27.11.2013-14.3.2014, n. 12308; Cass. pen., sez. VI, 15.2.2005), né la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (Cass. pen., sez. VI, 8.2-1.3.2012, n. 8063) e neppure la condizione di malattia e di mancanza di lavoro, quando non siano allegate situazioni che rendano assolutamente impossibile il versamento della somma (Cass. pen., sez. VI, 29.5.2014, n. 28212), ovvero l'ammissione al gratuito patrocinio (Cass. pen., sez. VI, 21.5.2014, n. 39091).

<sup>17</sup> In caso di difficoltà economica per l'intervenuto fallimento, la Cassazione afferma che la dichiarazione di fallimento non è di per sé stessa sufficiente a far venir meno l'obbligo (Cass. pen. Sez. VI, 18.5.1995; Cass. pen. Sez. IV, 21.9.1994); così come lo *stato* di detenzione (Cass. pen. Sez. VI, 21.10.2014, n. 4960; Cass. pen. Sez. VI, 17.12.2013, n. 50971). Ancora, la sussistenza di problemi personali, seppure seri e comprovati, che rendano impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa ordinaria, non integra alcuna causa di giustificazione ove detti problemi non risultino tali da impedire prestazioni lavorative sostitutive finalizzate all'adempimento dell'obbligo; conseguentemente, la

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, all'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza all'avente diritto, nella consapevolezza che quest'ultimo versi in stato di bisogno. Il reato è escluso per carenza dell'elemento soggettivo ogni qual volta l'incapacità economica sia dovuta a motivi non collegati alla volontà dell'obbligato, come ad esempio la sopravvenuta inabilità al lavoro o ad una involontaria disoccupazione<sup>18</sup>.

Sotto il profilo oggettivo, non risulta sufficiente la circostanza che l'obbligato versi in una situazione di difficoltà economica, dovendosi altresì dimostrare una vera e propria indigenza, che non consenta materialmente, in tutto o in parte, di poter garantire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto<sup>19</sup>.

Al riguardo non rileva il fatto che il soggetto passivo goda di proventi propri, tuttavia la difficoltà ad assolvere alle esigenze essenziali della vita quotidiana deve essere incolpevole e persistente<sup>20</sup>.

E' pacifico in giurisprudenza il principio per cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non é escluso dall'intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all'inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza<sup>21</sup>.

Sull'interessato grava l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non vale a dimostrare tale impossibilità, in quanto esso é previsto anche per soggetti che dispongano di un reddito non meramente simbolico

---

sussistenza del reato è esclusa solo ove l'imputato allegghi idonei e convincenti elementi indicativi di situazioni che si siano tradotte in uno *stato* di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, se pure in parte, alla prestazione (Cass. pen. Sez. VI, 18.11.2004); la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale quindi come scriminante soltanto se essa sia assoluta (Cass. pen. Sez. VI, 24.6.2015, n. 33997; Cass. pen. Sez. VI, 21.10.2011).

<sup>18</sup> Secondo la giurisprudenza di legittimità non escluderebbe il reato, dunque, non solo l'indigenza determinata da una scelta volontaria dell'obbligato (come nel caso di dimissioni dal posto di lavoro preordinate a creare un'apparente impossibilità di adempiere: v. Cass. 18 febbraio 1989, Canto, in *Riv. pen.*, 1991, 224), ma anche quella causata da un comportamento imprudente o negligente (come nell'ipotesi del disoccupato che non si attivi per procurarsi un lavoro: Cass. 23 gennaio 1997, Parisella, in *Cass. pen.*, 1998, 2024; o di chi non faccia valere il diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con l'esercizio di mansioni compatibili con la sua parziale invalidità: Cass., sez. VI, 30 novembre 1995, Cancelli, in *Giust. Pen.*, 1997, II, 11).

<sup>19</sup> v. App. Caltanissetta, 27 settembre 2005, D.M.G., in *Giur. Merito*, 2006, 1511, con nota di Pezzella; Cass, sez. VI, 25 giugno 1999, Morfeo, in *Ced Cass.*, rv. 216826, e in *Foro it.*, Rep. 2000, voce cit., n. 7.

<sup>20</sup> Cfr. S. Larizza, *Violazione degli obblighi di assistenza familiare: i limiti della tutela penale*, in *Cassazione penale*, 1997, p. 2723 ss.

<sup>21</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 21 marzo 2012, n. 40823.

(sebbene contenuto) ma soprattutto perché il provvedimento si basa sulla mera autocertificazione dell'interessato<sup>22</sup>.

Da una attenta lettura, si evince che l'ambito di operatività della disposizione in esame è più ampio rispetto al comma 1 dell'art. 570 c.p. e prescinde dall'esistenza di una famiglia nucleare in atto<sup>23</sup>.

Nonostante l'uso del pronome "chiunque", si tratta di un reato proprio ed esclusivo<sup>24</sup>, pertanto soggetti attivi possono essere solo coloro che abbiano lo *status* di coniuge o di genitore; mentre soggetti passivi saranno i discendenti minori di età<sup>25</sup>, quelli maggiorenni inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge purché versino in stato di bisogno economico. Il riferimento agli ascendenti e discendenti va inteso in senso ampio ed è comprensivo dei nonni, degli zii e dei nipoti (in linea retta).

Si ritiene che l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore gravi su entrambi i genitori e permane a prescindere dalle vicissitudini del rapporto coniugale<sup>26</sup>.

##### **5. Il concetto di mezzi di sussistenza.**

Mentre l'art. 12 *sexies* della legge n. 898/1970 punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal Giudice civile in favore dei figli (prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto), per la configurazione dell'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, è necessario che vengano a mancare i necessari mezzi di sussistenza.

Non bisogna confondere e/o assimilare il concetto di "mezzi di sussistenza" con quello di natura civilistica, "dell'assegno di mantenimento" per il coniuge più debole - piuttosto che per il figlio - o "dell'assegno divorzile". Il primo attiene alle elementari esigenze di vita del soggetto passivo del reato, il secondo riguarda la valutazione e comparazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi<sup>27</sup>.

In materia penale, infatti, è rilevante solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Di conseguenza non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e

<sup>22</sup> Cass. Pen., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 31124.

<sup>23</sup> G. Cassano, K. Mascia, *Inadempimenti nella separazione e divorzio*, Maggioli, 2009.

<sup>24</sup> F. Mantovani, *Diritto Penale*, Cedam, Padova, 1992, p. 147.

<sup>25</sup> La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una "condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza" (Cass. Sez. 6, 2-5-2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15-1-2004 n. 715).

<sup>26</sup> S. Riondato, *Diritto penale della famiglia*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, Giuffrè, 2002, vol. IV.

<sup>27</sup> E. Antonini, *La violazione degli obblighi di assistenza familiare nei mutati scenari della famiglia*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009.



l'inadempimento civilistico, in quanto la norma in esame fa riferimento alla condotta del soggetto agente che volontariamente intende sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione<sup>28</sup>.

L'accertamento circa l'assenza dei mezzi di sussistenza in capo ai beneficiari dell'erogazione è indipendente da quanto stabilito in sede civile e non può essere dedotta semplicemente dal mero inadempimento della corresponsione individuata dal Giudice civile<sup>29</sup>.

Va precisato, altresì, che in tema di obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti a provvedere allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito<sup>30</sup> e qualora al mantenimento provveda in via sussidiaria l'altro genitore - specialmente se quest'ultimo non abbia risorse ordinarie - ciò non esclude che nei confronti del coniuge inadempiente possa dirsi integrato il reato in questione<sup>31</sup>.

La costante giurisprudenza di legittimità ha statuito, da un lato, la portata più ampia della nozione penalistica rispetto a quella civilistica di mantenimento e, dall'altro lato, una visione più restrittiva rispetto al concetto civilistico degli alimenti. Più precisamente, a detta degli Ermellini, per mezzi di sussistenza si intendono quegli strumenti destinati a fa fronte alle esigenze di vita di coloro che ne hanno diritto, quali ad esempio il vitto, il vestiario, l'abitazione, i medicinali, cui vanno aggiunte le spese per l'istruzione dei figli.

Detto elenco è meramente indicativo, in quanto occorre tener sempre in considerazione anche la capacità economica ed il regime di vita personale del soggetto obbligato<sup>32</sup>, nel rispetto del principio "*ad impossibilia nemo tenetur*".

---

<sup>28</sup> In tal senso Cassazione 5 febbraio 1998, n. 3540, "Cassazione penale", 1999, pag. 888: "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non vi è interdipendenza tra il reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. e l'assegno liquidato dal giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto, sia che non venga corrisposto agli aventi diritto. L'illecito in questione è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato. L'ipotesi delittuosa in questione, pur avendo come presupposto l'esistenza di un'obbligazione alimentare, non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del giudice civile che fissa l'entità dell'obbligazione, con la conseguenza che l'operatività o meno di tale provvedimento non rileva ai fini della configurabilità del reato. Ciò è tanto vero che il provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale né in ordine alle condizioni economiche del coniuge obbligato, né per ciò che riguarda lo stato di bisogno degli aventi diritto ai mezzi di sussistenza, circostanza queste che devono essere accertate in concreto".

<sup>29</sup> Cass. Pen., sentenza 4 novembre 2014, n. 46854.

<sup>30</sup> La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una "condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza" (Cass. Sez. 6, 2-5-2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15-1-2004 n. 715).

<sup>31</sup> Cass. Pen., sent. n. 10216/98.

<sup>32</sup> Cass. Sez. VI<sup>a</sup>, 13/11/2008 - 21/01/2009 n. 2736; Cass. Pen., 3/02/2010, n. 14906, in Cass. Pen. 2011, p. 592.

In altri termini, con la nozione mezzi di sussistenza non si intende soltanto la sopravvivenza vitale ma altresì tutti quegli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana.

Alla luce di tali considerazioni, la realizzazione della fattispecie in commento sarà configurabile indipendentemente da un provvedimento del Giudice civile<sup>33</sup> che “non fa stato nel giudizio penale”, bensì costituisce un semplice punto di partenza per l'accertamento del reato.

Infine, nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il Giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore.

---

<sup>33</sup> Cass. Pen, Sez. VI, n. 6574/08.